

Sent. n. 7/2026 pubbl. il 04/03/2026

Cron. n. : 477/2026

Rep. n. 7/2026 del 04/03/2026

Sent. n. 7/2026 pubbl. il 04/03/2026



R.G. 5/26 Uq. CONTR.

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di La Spezia
Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. ssa Diana Brusacà

Presidente

Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Giudice

Dott. ssa Maria Grazia Barbuto

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 59/2025 P.U.

PROMOSSO IN PROPRIO DA

CAMATTINI FEDERICO (C.F. CMTFRC50E16E463G), con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. GUGLIELMI MARIA CHIARA, come da procura alle liti allegata al ricorso.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di CAMATTINI FEDERICO depositato dal debitore sovraindebitato in data 17.6.2025, ai sensi dell'art. 269 CCII;

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII redatta del Gestore della crisi, dott. Tregrosso;

Ritenuto di dover accogliere il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositata dal ricorrente;

Udita la relazione del Giudice Delegato;

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di La Spezia e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto il ricorrente non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale



ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 9 ss.) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 20 ss.);
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente;
- La parte ricorrente mette a disposizione tutto il proprio patrimonio, ad oggi rappresentato dall'immobile costituente abitazione principale del proprio nucleo familiare (costituito dall'istante e dal coniuge) e oggetto già di esecuzione immobiliare n.54/2023, nonché 1/6 della piena proprietà di un terreno censito quale uliveto e sito in Portovenere, nonché dalle liquidità presenti sul c/c acceso presso Poste Italiane S.p.a. (n.001064219445) e di eventuali liquidità presenti sui conti accesi presso Crédit Agricole (40663489 e 161-40.5370.86) e dai beni mobili registrati costituiti da motociclo BMW F 800 GS targato DE51390 immatricolato nel 2008 e il motociclo Yamaha XMAX targato DL 60980 immatricolato nel 2010.

Il Collegio intende autorizzare, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, l'esclusione, dall'attivo della procedura, oltre che dei beni mobili ex art. 514 co. 1 n.2) c.p.c. e dei beni strumentali all'esercizio della professione di odontoiatra ai sensi dell'art. 515 co. 3 c.p.c., nonché l'utilizzo temporaneo dell'autovettura Volkswagen Polo targata GF575TX, essendo l'autoveicolo indispensabile per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ferma la liquidazione del medesimo e salva ogni rivalutazione da parte del GD sull'antieconomicità.

Non può invece trovare accoglimento la richiesta di esclusione delle liquidità presenti sui conti correnti ancora intestati all'istante e della somma di Euro 1.000,00 dall'acquisizione all'attivo della procedura, in quanto (a) si tratta di somme che il ricorrente intende utilizzare per future esigenze che interverranno solo al momento in cui, aggiudicato e trasferito l'immobile già sottoposto ad espropriazione e in cui risiede il nucleo familiare, verrà emesso l'ordine di liberazione di cui all'art. 560 c.p.c.; (b) tali spese non sono - allo stato- documentate, né è possibile valutarne la congruità, salva ogni (ri) valutazione al momento in cui tali esigenze subentreranno, previa istanza, documentata, da indirizzare al GD;

- Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII;

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente derivanti dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'ADER e delle proprie dipendenti per TFR;



Considerato opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona del dott. Tregrosso;

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII;

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **CAMATTINI FEDERICO**, nato a La Spezia il 16.5.1950 e ivi residente, in Via dei Mille n. 45 (C.F. CMTFRC50E16E463G);

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

NOMINA Liquidatore il dott. Tregrosso;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 4.5.2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile sino all'importo di Euro 1.295,00, nonché l'utilizzo temporaneo dell'autovettura Volkswagen Polo GF575TX, per le ragioni indicate in parte motiva;

DISPONE che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti;

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. a cura del Liquidatore ove siano presenti beni immobili/mobili registrati compresi nella liquidazione;



Sent. n. 7/2026 pubbl. il 04/03/2026

Cron. n. : 477/2026

Rep. n. 7/2026 del 04/03/2026

Sent. n. 7/2026 pubbl. il 04/03/2026

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e al debitore, nonché al PM.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 3.3.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto

La Presidente
Dott.ssa Diana Brusacà

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf8f44d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: BARBUTO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 40b117060204a30c02ed6b1cf4eb513

